



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania
Piazza Umberto I, n. 14- 095/7930214 cod. Fisc.82001810876-P.IVA 006689220879
Pec: postmaster@pec.comunediramacca.it



II^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE n. 04 DEL 17.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 11,30, nella sede del palazzo Municipale in Piazza Umberto I, 14, su invito del Presidente Dott. Agr. Marco Antonio Cupani, regolarmente convocata, giusta nota prot. n. 15560 del 14.06.2024, si è riunita la 2^ Commissione Consiliare permanente di studio, di consultazione e per l'espressione di pareri: *Programmazione, Bilancio, Finanze, Sviluppo Economico e Patrimonio*, per la trattazione dei seguenti argomenti:

- 1) **"Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2025 al 31.12.2029";**
- 2) **"Approvazione PEF 2024/2025 (Piano Economico Finanziario)";**
- 3) **"Approvazione tariffe TARI anno 2024 in conformità al piano Economico Finanziario Integrato dei rifiuti (PEF) anni 2024/2025";**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Assiste e verbalizza in qualità di segretaria su invito del Presidente la Sig.ra Anna Verde.
Partecipa ai lavori il Consigliere Capo Gruppo di "Diventerà bellissima" Catania Giosuè.
Risulta assente la Consigliera Componente Sig.ra Rag. Paglia Rosalba Giovanna.

Sono pertanto presenti quali componenti la commissione:

1.	dott. Agr. Marco Antonio Cupani	Presidente	PRESENTE
2.	Sig. Zampogna Filippo	V. Presidente	PRESENTE
3.	Rag.ra Paglia Rosalba Giovanna	Componente	ASSENTE

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, prende la parola e invita gli stanti, ad esaminare il 1° punto posto all'ordine del giorno riguardante: **"Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2025 al 31.12.2029";**

Alla Presenza del dott. Gaeta Giorgio in qualità di Responsabile della II Area Economico finanziaria si procede ad esaminare la proposta di consiglio n. 28 del 11/06/2024, redatta dal dott. Gaeta Giorgio, relativa all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2025 al 31.12.2029.

Accertato:

- che l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato a una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, o a società per azioni regolarmente costituite che come enunciato dall'art. 209 comma 1 del D.lgs. 267/2000, tale attività consistono in un complesso di operazioni legati alla gestione finanziaria dell'Ente;

- Che l'art. 210, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- Che il comma 2 del precitato art. 210 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- Che il vigente Regolamento di Contabilità prevede che il comune per la gestione del servizio di tesoreria si avvalga di un istituto di credito pubblico individuato con le modalità previste dalle norme della legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che per l'esercizio 2024 il servizio di tesoreria è gestito dalla Banca Popolare Agricola di Ragusa, alle condizioni di cui all' schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 22.10.2024-Rep.n. 134-IT del 21.01.2015 con cui è stato affidato il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2015 -31.12.2019 e successivamente rinnovato dal 05.12.2019 al 31.12.2024, per cui risulta necessario avviare le nuove procedure di gara per assicurare la continuità del servizio per una durata quinquennale 01.01.2025 al 31.12.2029 con possibilità di rinnovo per anni uno, per cui la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione formalizzato secondo la vigente normativa;

VISTI, ancora:

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 24.04.2024 di approvazione del DUP (Documento unico di Programmazione) per il periodo 2024/2026 (art. 170, comma1, D. Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di C. C. n. 19 del 07.05.2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2024/2026 e nota integrativa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08.05.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 08.05.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

A questo punto dei lavori

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, c. 1, lett. l) della legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come sostituito dall'art. 12 della legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 sulla proposta di deliberazione;

La II Commissione, tenuto conto di quanto espresso sulla proposta di deliberazione esaminata, condividendone il contenuto, esprime parere favorevole all'unanimità all'approvazione del Punto 1 posto all'Ordine del giorno riguardante: **"Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2025 al 31.12.2029"**;

Su proposta del Presidente si procede ad esaminare il 2° punto posto all'ordine del giorno relativo alla proposta di consiglio n. 24 del 14.05.2026 redatta dal responsabile della II Area Economica finanziaria, avente per oggetto: **"Approvazione PEF 2024/2025 (Piano Economico Finanziario)"**;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/06/2022 è stato approvato il Regolamento TARI;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Esaminati gli assunti da ERERA ed in particolare le proprie deliberazioni;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 quinquies, D.L. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- dell'emendamento approvato inserito nel testo della conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. Decreto Superbonus) che stabilisce: "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;"
- del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della Parte fissa e di quella Variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che in data 23/04/2024 con nota prot. n. 10381/2024, Kalat Ambiente SRR, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario 2024/2025;

Visto il PEF 2024/2025, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di servizio secondo il modello ARERA;

Considerato che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF 2024/2025 sarà inviato ad ARERA previa approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

A questo punto visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (art. 53 L. n. 14271990 come recepito dalla L.R. n. 4871991 e ss. mm. e ii.);

La II Commissione, tenuto conto di quanto espresso sulla proposta di deliberazione esaminata, condividendone il contenuto, esprime parere favorevole all'unanimità all'approvazione del Punto 2 posto all'Ordine del giorno riguardante: **“Approvazione PEF 2024/2025 (Piano Economico Finanziario);**

Su proposta del Presidente si procede ad esaminare il 3° punto posto all'ordine del giorno relativo alla proposta di consiglio n. 27 del 28.05.2024 redatta dal responsabile della II Area Economica finanziaria, avente per oggetto: **“Approvazione tariffe TARI anno 2024 in conformità al piano Economico Finanziario Integrato dei rifiuti (PEF) anni 2024/2025”;**

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n.386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni: a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza; b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza. Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

VISTI:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- in particolare, il comma 683 del sopra citato articolo 1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013 per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall’ente territorialmente competente KALAT AMBIENTE SRR acquisito al prot. n. 10381/2024 del 23/04/2024;

Dato Atto che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

Dato Atto:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad euro 1.021.174,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali;
- l’onere derivante dalle agevolazioni/riduzioni previste nel regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, quantificabile, per l’anno 2024, in quota fissa, pari ad euro 33.702,07 e, quota variabile, pari a euro 92.374,30 trova copertura mediante imputazione sul macro aggregato del bilancio di previsione 2024/2026 al cap. 09031.03.1720;

Visto l’art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi nella definizione delle tariffe della TARI;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della L. n. 147/2013 e ss. mm. ii., in virtù della quale il Comune può adottare i coefficienti di cui

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (ALL. A-B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2024 sono le seguenti:

1^ rata	scadenza	15 Luglio 2024
2^ rata	scadenza	31 Agosto 2024
3^ rata	scadenza	31 Ottobre 2024
4^ rata	scadenza	31 Dicembre 2024

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 206/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana/provincia;

Considerato ancora che sono stati acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (art. 53 della L. n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss. mm. e ii.);
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento n. prot. 13735/2024 del 27/05/2024- espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, giusto Verbale n. 16/2024;

La II Commissione, tenuto conto di quanto espresso sulla proposta di deliberazione esaminata, condividendone il contenuto, esprime parere favorevole all'unanimità all'approvazione del Punto 3 posto all'Ordine del giorno riguardante **"Approvazione tariffe TARI anno 2024 in conformità al piano Economico Finanziario Integrato dei rifiuti (PEF) anni 2024/2025.**

Nelle varie ed eventuali poste al 4 punto dell'ordine del giorno il Presidente Cupani Marco Antonio prende atto della necessità di trattare ed esaminare la proposta n. 25 del 27.05.2024 redatta dalla Responsabile della 1 Area per competenza ma in quanto strettamente connessa al bilancio occorre che venga trattata dalla II Commissione permanente ed avente per oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio per l'esecuzione del giudicato della Sentenza n. 3899/2017 del Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro a seguito notificazione prot. 3503/2024.**

Preso atto della Sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 3899 del 05/10/2017, nella causa iscritta al n. 12221/2012 R.G. Lavoro, promossa da n. 40 dipendenti a tempo determinato di questo Ente, con la quale il Comune di Ramacca è stato condannato a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimo ricorso ad una pluralità di contratti a termine;

Atteso:

- che dei 40 dipendenti, part-time, che lamentavano la mancata trasformazione del rapporto a tempo pieno e che hanno avuto riconosciuto, un risarcimento del danno derivante dalla suddetta sentenza n. 3899 del 05/10/2017 e successivi giudizi monitori e per l'ottemperanza, sono state chiuse n. 37 posizioni giudiziarie, di cui 22 posizioni chiuse con transazioni giudiziali e stragiudiziali e 15 con pagamento integrale posto che i suddetti dipendenti non hanno accettato di transigere alle medesime condizioni applicate agli altri;
- che l'avv. Salvatrice Cataldi, per conto della propria assistita ~~Vacante-Graziella~~ e dipendente dell'Ente, ha notificato con PEC prot. 3503/2024, la superiore Sentenza al fine della sua esecuzione;

Rappresentata la necessità di dover dare esecuzione della Sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 3899 del 05/10/2017, nella causa iscritta al n. 12221/2012 R.G. Lavoro e, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e, conseguentemente, alla liquidazione di quanto dovuto alla dipendente [REDACTED], onde evitare giudizio al TAR Sicilia, evitando così ulteriori spese;

Visto il primo comma, lettera a, dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che annovera la Sentenza esecutive quali debiti fuori bilancio, le quali devono essere riconosciute dal Consiglio Comunale;

Rilevato che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito di maturandi accessori;

Atteso che il riconoscimento è finalizzato ad assicurare l'equilibrio di bilancio e che esso va adottato con tempestività onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi, al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di danno erariale;

Ravvisata la necessità di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 3899 del 05/10/2017, nella causa iscritta al n. 12221/2012 R.G. in favore della dipendente [REDACTED];

Che nel caso di Sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005), dovendo solo accertare che la fattispecie rientri in una delle tipologie individuate dal succitato art. 194;

Visto l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al 2° comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Vista l'attestazione datata 11/04/2024 prot. 9337 con la quale la dott.ssa Giuseppa Santagati ha comunicato al Collegio dei Revisori la sussistenza del superiore debito fuori bilancio da riconoscere;

Considerato ancora che sono stati acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (art. 53 della L. n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss. mm. e ii.);

- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, giusto Verbale n. 17/2024 n. prot. 13736/2024 del 27/05/2024- espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, **Favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio, invitando l'ente a compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e la trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti;

La II Commissione, tenuto conto di quanto espresso sulla proposta di deliberazione esaminata, condividendone il contenuto, esprime parere favorevole all'unanimità all'approvazione del Punto 4 posto all'Ordine del giorno riguardante "Riconoscimento debito fuori bilancio per l'esecuzione del giudicato della Sentenza n. 3899/2017 del Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro a seguito notificazione prot. 3503/2024.

Alle ore 12,30 il Presidente dott. Agr. Marco Antonio Cupani dichiara conclusi i lavori, del che viene redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Segretario verbalizzante

Sig.ra Anna Verde

- dott. Agr. Marco Antonio Cupani
- Sig. Zampogna Filippo

PRESIDENTE

COMPONENTE
V. PRESIDENTE